



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

### Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 62

**OGGETTO: Art. 1, comma 5, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Criteri generali per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.**

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Assente

Assiste il dott. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Art. 1, comma 5, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Criteri generali per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 (*convertito con L. n. 133/2008*) ha disciplinato la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, con riferimento al periodo temporale di applicazione 2009/2011, di risolvere il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici;

l'art. 1, comma 16, D.L. n. 138/2011 (*convertito con modificazioni dalla L.n. 148/2011*) ha prorogato fino al 2014 le disposizioni di cui sopra;

l'art. 16, comma 11, D.L. 98/2011 (*convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011*) ha precisato che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni riconosciuta dall'art. 72, comma 11, del citato D.L. 112/2008 non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'Amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atti generali di organizzazione interna;

il D.L. n. 201/2011 (*convertito con modificazioni dalla L. 214/2011*) ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici riconducendo il diritto a pensione a due sole fattispecie, denominate "*pensione di vecchiaia*" (raggiungibile con un determinato requisito anagrafico e un requisito contributivo minimo di 20 anni) e "*pensione anticipata*" ,raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva, prevedendo che i predetti requisiti fossero soggetti a variazione nel tempo per effetto dell'adeguamento alla c.d. "speranza di vita";

l'art. 24, comma 20, sempre del succitato Decreto stabilisce che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del richiamato D.L. n. 112/2008 tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento;

l'art. 1, comma 5, D.L. n. 90/2014 (*convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014*) sostituisce il comma 11, dell'art. 72, dell'indicato D.L. n. 112/2008 prevedendo in particolare che: "*Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24.*"

RICHIAMATA la Circolare n. 2 Funzione Pubblica, prot. DPF 0011405 del 19/02/2015 e la successiva nota n. 24210 del 16.4.2015 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione ha espressamente chiarito i contenuti dell'art. 1, del D.L. n. 90/2014, precisando che, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 113 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha previsto che nel triennio 2015/2017 non operano più le penalizzazioni per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età, le amministrazioni possono disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017,;

DATO ATTO, pertanto, che la nuova riformulazione del citato comma 11 consente, ora, alle pubbliche amministrazioni di procedere sempre alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati;

CONSIDERATO che sono interessati non solo i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione, al compimento del 40esimo anno di servizio e/o contributivo utile a pensione, ma anche coloro che maturano l'anzianità contributiva con i nuovi limiti di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di 41 anni e 6 mesi per le donne (*requisiti validi fino al 31.12.2015 e soggetti all'adeguamento alle speranze di vita*);

PRESO ATTO che il recente intervento legislativo, D.L. 90/2014, è volto, tra l'altro, a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, come precisato dalla citata Circolare n. 2/2015 Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che una politica orientata al generalizzato collocamento a riposo dei dipendenti che hanno conseguito l'anzianità contributiva utile al collocamento a riposo mira a coniugare, sotto il profilo delle finalità organizzative dell'Ente, la politica di ricambio generazionale incentivata dal legislatore con le proprie politiche in materia di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica, posto che esse sono in un rapporto di interdipendenza per cui l'una costituisce fattore di accelerazione delle altre e viceversa, e che la loro sinergia determina un concreto sostegno alle mutate esigenze organizzative e funzionali;

VALUTATO, altresì, che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in argomento, risulta compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della dinamica retributiva del personale dipendente prevista dalla legislazione regionale in materia di razionalizzazione delle spese di personale;

RITENUTO pertanto adottare criteri generali per l'applicazione all'interno dell'Ente dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

ATTESA la competenza della Giunta in materia ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DATO ATTO che sarà data informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

VISTO il comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;

## DELIBERA

1) di adottare i seguenti criteri generali per l'applicazione all'interno dell'Ente dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

1. Il Comune procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione, al compimento del 40esimo anno di servizio e/o contributivo utile a pensione;

b) nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a pensione e che lo matureranno entro il 31.12.2017, al compimento dell'anzianità contributiva richiesta tempo per tempo per il conseguimento della pensione anticipata, anche se la decorrenza dell'assegno ricade successivamente a tale data, a prescindere dall'età del dipendente;

c) per i dipendenti che raggiungeranno il requisito dell'anzianità contributiva richiesta per il conseguimento della pensione anticipata successivamente al 31.12.2017, al compimento dell'anzianità contributiva richiesta tempo per tempo per il conseguimento della pensione anticipata nel caso in cui il dipendente abbia già raggiunto un'età anagrafica non inferiore a 62 anni, ovvero al compimento del 62esimo anno di età anagrafica nel caso in cui il dipendente sia già in possesso dell'anzianità contributiva richiesta per il conseguimento della pensione anticipata.

2. Nel caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione comunicherà al dipendente il raggiungimento dell'anzianità contributiva e/o anagrafica con un preavviso di almeno sei mesi, anche nel caso in cui il requisito già maturato di accesso a pensione sia verificato tardivamente;

2) di dare atto che del presente provvedimento sarà data informazioni alle organizzazioni sindacali e alla RSU.



**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
PROVINCIA DI UDINE

*Servizio Risorse Umane ed Organizzazione*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 1, comma 5, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Criteri generali per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,  
12/05/2015

IL RESPONSABILE  
- ANDREA MUSTO

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
f.to SAVINO Gianluigi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to MUSTO - Andrea

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/05/2015

Il Responsabile del Procedimento  
f.to - Davide Cibic

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/05/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 02/06/2015 .

Lì 18/05/2015

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to - Davide Cibic

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 13/05/2015

Il Responsabile dell'esecutività  
- Davide Cibic

**Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18.05.2015**